

DECISIONE (PESC) 2021/2133 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2021

intesa a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e munizioni convenzionali nell'Europa sudorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»).
- (2) Da oltre trent'anni gli Stati dell'Europa sudorientale (SEE) si trovano ad affrontare rischi e sfide significativi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di munizioni convenzionali illecite al di là delle loro frontiere e in tutti i loro territori. Tali rischi hanno implicazioni negative più ampie per l'Europa nel suo insieme e oltre. Nella strategia dell'UE sulle SALW si afferma che, malgrado i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto nell'Europa sudorientale, l'entità dell'accumulazione di SALW e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la diffusione della detenzione illegale di tali armi e le lacune in termini di attuazione continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle armi da fuoco e delle SALW in alcune zone dei Balcani occidentali.
- (3) A livello regionale, la strategia dell'UE sulle SALW impegna l'Unione e i suoi Stati membri a contribuire a rafforzare le capacità di contrasto per individuare, smantellare e vietare le reti di traffico ed evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito, per esempio bloccando il finanziamento e il trasporto illeciti delle armi e potenziando il ruolo della polizia di frontiera e delle autorità doganali e portuali nella lotta ai flussi illegali di armi via mare. L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati ad aiutare gli altri paesi a migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza.
- (4) In linea con la strategia dell'UE sulle SALW, l'Unione rafforzerà il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni regionali attive nel controllo delle SALW allineando le proprie attività alle strategie e ai piani d'azione regionali.
- (5) Nel 2000 gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno adottato il documento OSCE sulle SALW ⁽¹⁾ in cui si sono impegnate a combattere il traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. In tale documento si sottolineano anche gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale che derivano dall'eccessiva accumulazione di SALW e da un'inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte.
- (6) Inoltre, nel 2003 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno adottato il documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (SCA) ⁽²⁾ in cui si riconoscono i rischi in termini di sicurezza e protezione posti dall'eccessiva accumulazione di munizioni convenzionali. Per affrontare tali rischi, essi hanno deciso di istituire una procedura pratica per la fornitura di assistenza ai fini della distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza e/o del miglioramento della gestione delle scorte e delle prassi di messa in sicurezza.
- (7) I documenti OSCE sulle SALW e le SCA riconoscono nella distruzione il metodo di elezione per lo smaltimento delle SALW e delle munizioni convenzionali in eccedenza.

⁽¹⁾ FSC.DOC/1/00/Rev.1.

⁽²⁾ FSC.DOC/1/03/Rev.1.

